

**Comune di Pantelleria**  
Provincia di Trapani

pag. 1

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**OGGETTO:** Manutenzione ordinaria e di pronto intervento degli impianti tecnologici da effettuarsi presso il Centro di accoglienza sito in Via Kazen n. 94

**COMMITTENTE:** Comune di Pantelleria

Data, 21/04/2021

**IL TECNICO**  
**Geom. Matteo Terranova**





**ARTICOLO 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'ammontare complessivo per gli interventi di manutenzione e di pronto intervento del presente A.Q. per l'intero periodo di validità (365 giorni) è pari ad un massimo di euro 5.000,00 al netto di IVA compreso oneri di sicurezza stimati in euro:

<b>A</b>	<b>LAVORI:</b>		
A.1	Importo dei lavori a misura comprensivi del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.	€ 5 000,00	
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2%	€ 100,00	
A.4	Lavori al netto oneri sicurezza soggetti a ribasso	€ 4 900,00	
	<b>TOTALE LAVORI (A2+ A3+A4)</b>	<b>€ 5 000,00</b>	<b>€ 5 000,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	I.V.A. 22 %	€ 1.100,00	
B.2	Imprevisti 5%	€ 250,00	
B.4	Oneri di conferimento in discarica	€ 150,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>
			<b>€ 6.500,00</b>

I valori riportati nel quadro economico indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d'asta, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.

Con la partecipazione alla gara gli elenchi prezzi e i listini posti a base dell'Accordo Quadro vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell'A.Q. saranno affidate con uno o più Contratti Applicativi secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo Non possono in alcun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria e Classifica</i>	<i>Importo A.Q. (€) (comprensivo oneri sicurezza)</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
			<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile</i>
<i>Impianti tecnologici</i>	<i>OG11 - I class.</i>	€ 5.000,00	prevalente	nei limiti di legge

#### **ARTICOLO 4 – CONTRATTI APPLICATIVI**

È onere dell'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'A.Q., stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dall'Accordo Quadro stesso, ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi delle prestazioni già depurati del ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione dell'A.Q., riguarderanno il Pronto Intervento e gli interventi di manutenzione come di seguito dettagliati, attraverso scrittura privata sottoscritta tra l'aggiudicatario ed il Direttore competente.

Ciascun eventuale Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

- l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- l'importo presunto del contratto;
- la descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- i termini utili per l'esecuzione della prestazione e le penalità
- eventuali documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza).

Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione della prestazione e del pronto intervento da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall'A.Q.

L'Aggiudicatario risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione della prestazione ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall'A.Q. e dai discendenti eventuali Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

#### **ARTICOLO 5 – PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI**

Il patrimonio interessato dalle prestazioni del presente A.Q. è costituito da tutti gli immobili di proprietà del Comune di Pantelleria.

#### **ARTICOLO 6 - PRONTO INTERVENTO**

L'impresa aggiudicataria, a seguito di segnalazione da parte della Stazione Appaltante, dovrà organizzare le proprie maestranze in modo da essere prontamente in grado di eliminare, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, gli eventuali stati di pericolo segnalati.

Per interventi di manutenzione ordinaria, al fine di assicurare il funzionamento continuo di tutti gli impianti a servizio degli immobili comunali, si richiede la presenza di n°1 tecnico specializzato ed un operaio comune.

Gli interventi di pronto intervento avverranno previo ordinativo da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e saranno compensati a misura e dovranno essere documentati con quanto necessario a dimostrare la consistenza degli interventi eseguiti.

Con la consegna dell'appalto l'impresa esecutrice è obbligata a rendersi immediatamente disponibile per il Pronto Intervento in tutto il territorio del Comune di Pantelleria oggetto d'appalto, a qualsiasi ora, nel più breve tempo possibile dalla chiamata, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere.

Congiuntamente al pronto intervento è richiesta la disponibilità di un recapito telefonico attivo h24, per la gestione di eventuali stati di pericolo sugli impianti oggetto d'appalto.

## **CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI**

### ***ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DELL'ACCORDO***

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità del Responsabile dell'accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il "Responsabile dell'accordo" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il DEC, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.

### ***ARTICOLO 8 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE,***

#### ***DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI***

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi, compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal DEC (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali la prestazione è stata concepita in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione Appaltante.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali, in secondo luogo quelle di carattere speciale, in terzo luogo quelle di carattere generale.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli interventi in questione; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

## **CAUZIONI E GARANZIE**

### ***ARTICOLO 9 – CAUZIONE DEFINITIVA***

Al momento della stipulazione del contratto di Accordo Quadro l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull'importo posto a base di gara, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

L'esecutore è obbligato altresì a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni di cui al primo contratto applicativo dell'AQ, anche una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'A.Q.

Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'A.Q.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Si precisa che, a norma dell'art.103 comma quinto ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

## **TERMINE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE**

## **ARTICOLO 10 – AVVIO ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto e' divenuto efficace, da avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicate:

- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attivita';
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti e' tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita'.

Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. il direttore dell'esecuzione potrà ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, indicando nel relativo verbale le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il RUP, il verbale deve essere inviato a quest'ultimo per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro un congruo termine, che può essere individuato in cinque giorni dalla data della relativa redazione.

## **ARTICOLO 11 - TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il tempo utile per ultimare la prestazione sarà indicato di volta in volta nel Contratto Applicativo di riferimento conseguente all' A.Q.

Per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, di apposito certificato di ultimazione delle prestazioni attestante gli accertamenti condotti in cantiere.

Per ciascun Contratto Applicativo, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il RUP, il verbale deve essere inviato a quest'ultimo per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro un congruo termine, che può essere individuato in cinque giorni dalla data della relativa redazione.

## **CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

### **ARTICOLO 12 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI A MISURA**

Tutti le prestazioni previste nei Contratti Applicativi discendenti dall'A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara.

### **ARTICOLO 13 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione

e tempestività (comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni) i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

La documentazione contabile dovrà contenere, pena l'impossibilità di procedere al pagamento di quanto dovuto per l'esecuzione della prestazione:

- la descrizione e importo delle prestazioni eseguite (ivi compresi i rendiconti di pronto intervento)
- i luoghi interessati dagli interventi
- i termini utili per l'esecuzione della prestazione e le eventuali penali da applicare
- Certificato di ultimazione della prestazione
- Certificato di pagamento.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo il RUP, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 102 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. redige il certificato di regolare esecuzione relativo a ciascun contratto applicativo;

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5°, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale a seguito della scadenza dell'Accordo Quadro.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Inoltre per i lavori di manutenzione di piccole entità saranno corrisposte con fatturazione trimestrale posticipata.

Il Codice Identificativo Gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell'A.Q., in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione sarà lo stesso dell'A.Q. medesimo e verrà confermato di volta in volta dalla Stazione Appaltante per il singolo Contratto Applicativo affidato.

Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all'A.Q.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L'Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010

## **SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

### **ARTICOLO 14 –SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.

L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell'A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, per il tramite del DEC, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del DEC di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

## **DISCIPLINA DELL'APPALTO**

### **ARTICOLO 15 – VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO**

Ai sensi dell'art. 106 comma 12) del Codice, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche, nonché le eventuali varianti previste dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e ammissibili nei limiti di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo devono essere autorizzate dalla Stazione appaltante dalla quale il RUP/DEC, preposto agli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalle richiamate disposizioni, dipende.

Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati sulla base delle indicazioni fornite all'art. 22 comma 5 del DM 49/2018.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Nessuna variazione o addizione alla perizia approvata può essere introdotta dall'Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

### **ARTICOLO 16 - CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono finalizzate alla valutazione:

- della conformità delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato e alle prescrizioni tecniche ed indicazioni impartite dal direttore dell'esecuzione;
- dell'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi
- dell'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice e alla rilevazione di eventuali irregolarità che, qualora venissero riscontrate dovranno essere notificate all'Aggiudicatario.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla Valutazione dei comportamenti dell'Aggiudicatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai fini dell'applicazione di cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

La suddetta attività di controllo è condotta con riferimento al singolo contratto applicativo e per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nell'A.Q. e nel singolo contratto applicativo ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti

#### **ARTICOLO 17 - RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'avvio della prestazione di ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo **1% (diconsi uno per mille)** dell'importo del relativo Contratto Applicativo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio della prestazione rispetto alla data fissata dal DEC nel Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.;
- nella ripresa della prestazione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
- nella mancata consegna della eventuale documentazione, prevista dalla vigente normative, all'ultimazione della prestazione.

#### **Violazioni nel pronto intervento:**

- a) **inosservanza della composizione standard della/e squadra/e tipo dell'equipaggiamento del Pronto Intervento** come descritto nella relazione tecnica e nell'analisi prezzi: penale giornaliera, per ciascun giorno di violazione contestata dal DEC a seguito di verifica in corso di esecuzione pari all'1 per mille dell'importo della prestazione del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) **ritardato intervento della squadra di Pronto Intervento**, oltre i tempi prescritti: penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo contestata dal DEC a seguito delle verifiche in corso di esecuzione, pari all'1 per mille dell'importo delle prestazioni del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) **accertata mancata disponibilità dell'Aggiudicatario** per l'esecuzione dell'attività di pronto intervento a qualsiasi ora, per tutto l'arco delle 24 ore giornaliere: penale, per ciascuna violazione constatata dal Direttore dell'esecuzione a seguito delle verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari all'1 per mille dell'importo delle prestazioni del Contratto Applicativo; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trovano applicazione le disposizioni dell'A.Q. e del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

#### **ARTICOLO 18 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.

Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all'A.Q.

#### **ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

##### **Risoluzione dell'Accordo Quadro:**

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b) venir meno, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- d) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- e) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- f) mancata attivazione di un intervento di Pronto Intervento così come definito all'art. 6 del presente Capitolato;
- g) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni;

**ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b)**

##### **Risoluzione dei Contratti Applicativi:**

- h) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- i) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- j) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

- k) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33;

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.108 commi 1 e 1 bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai comma 2 e 3 del medesimo articolo.

Il DEC/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del DEC/RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC/RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed pregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

#### **ARTICOLO 20 - INTERPELLO AI SENSI DELL'ART 110 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.**

In conformità a quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente A.Q. o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. o il recesso ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

## **ARTICOLO 21 – RELAZIONE FINALE SULL'ACCORDO QUADRO**

Entro due mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione afferente alle prestazioni oggetto dell'ultimo contratto applicativo dell'A.Q. il DEC dovrà redigere una relazione finale relativa a tutte le prestazioni eseguite nell'ambito dell'intero A.Q. all'interno della quale saranno indicate le vicende alle quali l'esecuzione delle prestazioni è stata soggetta e precisamente:

- i verbali di avvio all'esecuzione del contratto;
- eventuali atti di consegna e riconsegna delle aree concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei servizi/prestazioni, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- I processi verbali di accertamento di fatti;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- la documentazione contabile;
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che il DEC ritiene opportune.

## **ARTICOLO 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

## **ARTICOLO 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante:

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’A.Q.

L’Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n.217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ARTICOLO 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO**

Nella qualità di Datore di Lavoro, l’Impresa è tenuta ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate.

A tal fine l’Appaltatore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:

- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
- vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell’Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.
- provvedere alla consegna dell’elenco di tutto il personale di volta in volta presente in cantiere a qualsiasi titolo (personale dell’Appaltatore, di eventuali imprese subappaltatrici, di imprese fornitrici, di imprese che effettuino noli a caldo, di consulenti e/o lavoratori autonomi ecc.).

Quanto sopra deve essere a carico sia dell’Appaltatore che di tutte le eventuali imprese subappaltatrici

### ***ARTICOLO 25 – RISCHIO INTERFERENTE***

Per l’esecuzione del presente appalto non risultano individuabili procedure operative specifiche suscettibili di generare situazioni di interferenza con il personale lavorativo del committente Comune di Pantelleria, pertanto non sussiste obbligo di redazione del DUVRI.

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli **oneri della sicurezza relativi alla propria attività**.

## DISCIPLINA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

### **ARTICOLO 26 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)**

L'esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80, comma 4, lettera i) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
- b) per l'aggiudicazione del contratto;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento dei corrispettivi;
- e) per il pagamento del saldo finale.

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisirà il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzerà per le finalità di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale dell'Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempimenti da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto può determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come già specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarità accertata e conseguenti sanzioni:

- posizione di non regolarità contributiva emersa a carico dell'esecutore riferita al momento dell'affidamento e prima della stipula del contratto: **si procederà alla revoca dell'aggiudicazione;**
- situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: **si procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;**
- posizione di non regolarità contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell'autorizzazione al subappalto: **si procederà al diniego dell'autorizzazione al sub- appalto;**
- situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: **si procederà ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..**

### **ARTICOLO 27 - OPERE IN ECONOMIA**

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e devono essere provvisti dei necessari attrezzi.

Circa le prestazioni di mano d'opera sono osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Al fine della contabilizzazione dei lavori in economia verranno utilizzati i prezzi della manodopera in Elenco prezzi del presente appalto.

## **ARTICOLO 28 - NOLEGGI**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Risulta a carico esclusivo dell'Aggiudicatario la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre alla pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo della durata del contratto durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio dei carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

## **ARTICOLO 29 - TRASPORTI**

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

### **ARTICOLO 29 A - AUTOSPURGO CANAL JET**

Per il noleggio a caldo dell'autospurgo munito di attrezzatura combinata per eseguire i lavori di pulizia e disotturazione scarichi fognari negli immobili ed aree esterne di pertinenza, verrà contabilizzato n. 2 ore minime per chiamata, frazioni di ora fino a 40 minuti contabilizzata al 50% oltre i 40 minuti fatturate per ora intera.

## **DISPOSIZIONI TECNICHE SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Le lavorazioni comprese in appalto sono necessarie al fine di assicurare la funzionalità degli immobili del Comune di Pantelleria.

Gli interventi che si intendono eseguire, al fine di ripristinare il corretto funzionamento degli impianti o cose

- manutenzione ordinaria o straordinaria impianti elettrici;
- manutenzione ordinaria o straordinaria impianti idrici;
- manutenzione ordinaria o straordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento;
- installazione di nuovi climatizzatori, scaldacqua ecc
- manutenzione di quadri elettrici;
- manutenzione di collettori idrici e termici;
- intervento disotturazione scarichi fognari.
- interventi di piccola entità e di pronto intervento.

### **ART. 30 - PRONTO INTERVENTO**

L'impresa aggiudicataria, a seguito di segnalazione da parte della Stazione Appaltante, dovrà organizzare le proprie maestranze in modo da essere prontamente in grado di eliminare, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, gli eventuali guasti segnalati.

Per interventi di manutenzione ordinaria, al fine di assicurare le lavorazioni, si richiede la presenza di n°1 tecnico specializzato ed un operaio comune.

Gli interventi di pronto intervento avverranno previo ordinativo da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e saranno compensati a misura e dovranno essere documentati con quanto necessario a dimostrare la consistenza degli interventi eseguiti.

Con la consegna dell'appalto l'impresa esecutrice è obbligata a rendersi immediatamente disponibile per il Pronto Intervento in tutta la rete fognante oggetto d'appalto, a qualsiasi ora, nel più breve tempo possibile dalla chiamata, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere.

Congiuntamente al pronto intervento è richiesta la disponibilità di un recapito telefonico attivo h24, per la gestione di eventuali stati di pericolo sugli impianti oggetto d'appalto.

### **ART.31 SISTEMA DI MANUTENZIONE**

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori.

Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione occorre seguire tre principi:

- a) deve essere facile e rapida la manutenzione di ogni parte del sistema;
- b) deve essere possibile sostituire ogni parte del sistema;
- c) deve essere possibile estendere il sistema e collegarlo facilmente ad altri impianti simili.

#### *- Tracciamenti*

Sarà cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento, sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l'assenso di questa potrà darsi l'inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l'impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

- *Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini*

L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passerelle, recinzioni, ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza

**ART.32 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI**

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso:

- a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati;
- b) prova preliminare per accertare che le condutture non diano luogo, nelle giunzioni, a perdite (prova a freddo); tale prova andrà eseguita prima della chiusura delle tracce, dei rivestimenti e pavimentazioni e verrà realizzata ad una pressione di 2 kg/cmq e comunque superiore a quella di esercizio;
- c) prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione: con tale prova verrà accertato che l'acqua calda arrivi regolarmente a tutti i punti di utilizzo;
- d) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta tenuta delle giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria;
- e) verifica per accertare il regolare funzionamento degli impianti completati di ogni particolare; tale prova potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture.

Le verifiche e le prove di cui sopra, eseguite a cura e spese dell'Appaltatore, verranno eseguite dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, restando quest'ultimo, anche nel caso di esito favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti installati fino al termine del periodo di garanzia.

### **ART. 33    INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

- f) Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
- g) Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche previste, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata. A tal proposito si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- h) Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1989.

### **ART. 34    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

- i) In caso di rifacimento parziale o di ampliamento di impianti, la dichiarazione di conformità e il progetto si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto del rifacimento o dell'ampliamento. Nella dichiarazione di conformità dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
- j) La dichiarazione di conformità è resa su modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 447/1991, sentito l'UNI e il CEI. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
- k) Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
- l) In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

### **ART. 35    OPERE VARIE**

- m) In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.
- n) Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell'elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE' at the top and 'CANTIERE' at the bottom, with some illegible text in the center.